

L.R. Lazio 2 novembre 2006, n. 14 ⁽¹⁾.

Norme in materia di diversificazione delle attività agricole ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 10 novembre 2006, n. 31.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 3 aprile 2009, n. 223](#), la [Delib.G.R. 15 settembre 2015, n. 481](#) e la [Delib.G.R. 6 febbraio 2018, n. 62](#).

(3) Titolo così sostituito dall'[art. 17, comma 76, lettera a\), L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 18, comma 1, della medesima legge](#)) e dall'[art. 16, comma 1, lettera a\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 89, comma 1, della stessa legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale.».

Capo I

Disposizioni generali

Sezione I

Finalità e definizioni

Art. 1

Finalità.

1. Al fine di valorizzare la cultura e le tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio nonché la fruizione delle risorse locali, la Regione, in armonia con la legislazione europea e statale vigente, sostiene l'agricoltura e la diversificazione agricola mediante la promozione:

a) delle attività agricole multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ivi incluse quelle agrituristiche e quelle in materia di agricoltura sociale di cui alla [legge 18 agosto 2015, n. 141](#) (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);

b) delle attività multimpreditoriali di cui all'articolo 3 ⁽⁴⁾.

2. In particolare le attività multifunzionali di agriturismo e turismo rurale sono finalizzate a: ⁽⁵⁾

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;

b) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e promuovere la permanenza degli stessi nelle zone agricole attraverso l'incremento del reddito aziendale ed il miglioramento della qualità di vita;

c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

d) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;

e) contribuire alla tutela dell'ambiente naturale, anche attraverso azioni di economia circolare nello sviluppo rurale e nell'agricoltura ⁽⁶⁾;

f) sostenere ed incentivare le produzioni agricole tipiche e di qualità nonché le connesse tradizioni enogastronomiche;

g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;

h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale;

h-bis) lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e d'inserimento socio-lavorativo ⁽⁷⁾;

h-ter) favorire l'attività di enoturismo e olioturismo ⁽⁸⁾.

(4) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 76, lettera b), punto 1), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 16, comma 1, lettera b), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione, in armonia con la legislazione europea e statale sostiene l'agricoltura mediante la promozione delle attività agricole multifunzionali e di quella agrituristica così come identificate dall'articolo 2 della presente legge e di forme idonee di turismo rurale così come identificato dall'articolo 3 della presente legge; individua in tali attività gli strumenti prioritari per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio e la fruizione delle risorse locali.».

(5) Alinea così modificato dall'art. 17, comma 76, lettera b), punto 2), [L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(6) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera c), numero 1), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(7) Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 1, lettera c), numero 2), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(8) Lettera aggiunta dall'[art. 8, comma 30, lettera a\)](#), [L.R. 27 febbraio 2020, n. 1](#), a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

Art. 2

Definizione delle attività aziendali. ⁽⁹⁾

1. Per attività agricole aziendali, esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57](#)) e successive modifiche, si intendono ⁽¹⁰⁾:

a) le attività agricole denominate "tradizionali" quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l'itticoltura e la silvicoltura come specificato all'articolo 2135 del c.c. e dal [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'[art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57](#)) e successive modifiche, eseguite anche con le moderne tecniche disponibili;

b) le attività connesse con le attività agricole tradizionali denominate "multifunzionali" come specificato dall'articolo 2135 del c.c. e dal [D.Lgs. 228/2001](#) comprensive di quella agrituristica ⁽¹¹⁾.

1-bis. Si definiscono inoltre:

a) attività rurali aziendali: il complesso delle attività svolte nell'ambito dell'azienda agricola comprendente sia le attività agricole aziendali di cui al comma 1, sia le attività multimpreditoriali di cui all'articolo 3;

b) attività di diversificazione agricola: le attività multifunzionali, le attività multimpresonditoriali di cui all'articolo 3, anche integrate tra loro;

c) attività multifunzionali produttive: la conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione previste all'articolo 2135 del codice civile;

d) servizi multifunzionali: fornitura di beni e servizi, questi comprensivi delle attività agrituristiche previste all'articolo 2135 del codice civile;

e) attività agricole tipiche: le attività agricole tradizionali, le attività multifunzionali produttive, anche integrate tra loro ⁽¹²⁾.

1-ter. Sono considerate attività enoturistiche, ai fini della presente legge, tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo ⁽¹³⁾.

1-quater. Si intendono attività di olioturismo tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione ⁽¹⁴⁾.

2. Possono essere addetti allo svolgimento delle attività multifunzionali e di agriturismo e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, oltre all'imprenditore agricolo, i familiari dello stesso di cui all'articolo 230-bis del codice civile nonché i lavoratori dipendenti della azienda agricola, che prestano la propria attività a tempo indeterminato, determinato e parziale, ferme

restando le norme vigenti relative all'inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili. ⁽¹⁵⁾

3. Sono attività di agriturismo ⁽¹⁶⁾:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4, nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;

d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi.

3-bis. Le attività di cui al comma 3 lettera d) sono da considerare connesse con l'attività agricola tradizionale, solo qualora realizzino obiettivamente la connessione con l'attività agricola tradizionale e le risorse agricole aziendali nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico, ambientale e culturale. Le attività di cui al primo periodo sono considerate:

a) servizi integrati e accessori all'attività agrituristica, qualora non diano luogo ad autonomo corrispettivo economico;

b) attività multifunzionali, qualora diano luogo ad autonomo corrispettivo economico ⁽¹⁷⁾.

3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3-bis, lettera a), può essere dedicato sino al 10 per cento della superficie agricola aziendale (SAT) e in ogni caso sino ad un massimo di un ettaro. Rientrano nelle medesime attività le piscine ⁽¹⁸⁾.

4. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

(9) Rubrica così sostituita dall'art. 17, comma 76, lettera c), punto 1), [L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Definizione di attività di agriturismo».

(10) Alinea così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera d), numero 1), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Per attività di agriturismo si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione rispetto alle attività agricole di cui alla lettera a) così come indicato dall'[articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96](#) (Disciplina dell'agriturismo). Le attività agrituristiche sono ricomprese tra le attività agricole aziendali. Per attività agricole aziendali si intendono:».

(11) Comma così modificato prima dall'[art. 3, comma 80, lettera a\), L.R. 31 dicembre 2016, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso art. 3) e poi dall'art. 17, comma 76, lettera c), punto 2), [L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(12) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera d), numero 2), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(13) Comma aggiunto dall'[art. 8, comma 30, lettera b\), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1](#), a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(14) Comma aggiunto dall'[art. 8, comma 30, lettera b\), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1](#), a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(15) Comma così modificato dall'art. 17, comma 76, lettera c), punto 3), [L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(16) Alinea così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera d), numero 3), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Rientrano, in particolare, fra le attività di agriturismo:».

(17) Comma dapprima aggiunto dall'art. 17, comma 76, lettera c), punto 4), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera d), numero 4), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(18) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera d), numero 5), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

Art. 2-bis

Modalità di attuazione delle attività multifunzionali. ⁽¹⁹⁾

1. Le attività multifunzionali sono svolte in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali che devono essere prevalenti su quelle multifunzionali. Le attività agricole tradizionali sono considerate prevalenti quando il tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento delle attività stesse prevale sul tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento delle attività multifunzionali. Le modalità della connessione e la relativa prevalenza, ove non individuata da specifica normativa, è stabilita in base alle ore lavoro individuate dalle tabelle di cui al comma 1-bis ⁽²⁰⁾.

1-bis. Le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole tradizionali e quelle multifunzionali sono individuate, sulla base dei dati forniti dal tavolo di cui all'articolo 11, con atto della direzione regionale competente in materia di agricoltura, da aggiornare ogni tre anni ⁽²¹⁾.

1-ter. Qualora le attività non siano ricomprese nelle tabelle di cui al comma 1-bis vigono, in conformità all'articolo 2135 del codice civile, le seguenti condizioni di prevalenza:

a) per le attività di multifunzionalità produttiva, intesa quale attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione

e valorizzazione di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora riferite a prodotti che riguardano la medesima tipologia di produzioni agricole ottenute in azienda, la prevalenza è determinata in termini quantitativi;

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), ivi compresi i casi delle eventuali eccedenze di prodotto di cui alla lettera a), la prevalenza è determinata in termini economici ⁽²²⁾.

1-quater. Ai fini della determinazione economica della prevalenza la direzione regionale competente in materia di agricoltura, con proprio atto, individua i valori di riferimento delle produzioni riferite alle attività agricole tradizionali. In ogni caso ai valori delle produzioni delle attività agricole tradizionali si dovranno sommare, ai fini del calcolo della prevalenza, gli aiuti di mercato e di integrazione del reddito. Ai fini del rispetto della condizione di prevalenza il valore complessivo individuato ai sensi del presente comma deve essere maggiore dei ricavi generati dall'attività multifunzionale svolta ⁽²³⁾.

1-quinquies. Qualora coesistano, nelle medesime imprese, sia attività di cui al comma 1-bis sia attività di cui al comma 1-ter, comprensive dei servizi integrati e accessori non ricompresi nelle tabelle di cui al comma 1-bis, le ore lavoro di queste ultime sono individuate con una valutazione estimativa elaborata dal tecnico abilitato ⁽²⁴⁾.

1-sexies. Non rientrano nel calcolo della prevalenza di cui ai commi precedenti:

a) le attività di multifunzionalità produttiva che prevedono l'utilizzo esclusivo delle produzioni derivanti dalle attività agricole tradizionali esercitate dall'impresa agricola;

b) le attività multifunzionali per le quali siano già stabilite le soglie di produzione, al di sotto delle quali è rispettato il rapporto di prevalenza con le attività agricole tradizionali ⁽²⁵⁾.

1-septies. Al fine di contemperare lo sviluppo delle attività multifunzionali e il mantenimento di un buono stato di conservazione di habitat e specie di interesse unionale, all'interno dei siti della rete Natura 2000 possono essere attivate le "misure contrattuali" e gli "interventi attivi e le azioni da incentivare", anche in forma onerosa, inserite nelle rispettive deliberazioni di adozione delle misure di conservazione e secondo gli indirizzi di cui alla [Delib.G.R. 5 dicembre 2012, n. 569](#) (Misure contrattuali di conservazione per i siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE) ⁽²⁶⁾.

1-octies. La Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente disposizione, le tipologie di accordi di natura contrattuale di cui al comma precedente attivabili, le modalità di attuazione e le risorse finanziarie dedicate, coerentemente con i fabbisogni finanziari previsti nel Quadro di azioni prioritarie ai sensi dell'[articolo 8 della direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁷⁾.

2. Ai fini delle attività multifunzionali, previa approvazione di un PUA ai sensi della [legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38](#) (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche è consentita prioritariamente sia la rifunzionalizzazione degli edifici o parte di essi presenti all'interno dell'azienda agricola, anche attraverso la demolizione e ricostruzione e accorpamento delle volumetrie, a prescindere dalla loro destinazione d'uso, sia la nuova realizzazione di annessi agricoli ad esclusione di quelli destinati ad ospitare attività agrituristiche comunque disciplinati dall'articolo 15. Gli immobili destinati alle attività multifunzionali non mutano la loro destinazione d'uso.

3. [Le attività multifunzionali comprensive di quelle agrituristiche sono attivabili presso gli sportelli unici delle attività agricole comunali comunque denominati o, in assenza di essi, presso l'ufficio tecnico comunale competente. Ai fini dell'inizio attività, le attività agrituristiche e tutte le attività multifunzionali che configurino un servizio al pubblico, quando non specificatamente disciplinate da altra normativa, sono attivabili mediante la presentazione di una SCIA. In ogni caso l'inizio attività per tutte le attività multifunzionali e agrituristiche può essere approvato ad esito di un PUA di cui all'[articolo 57 della L.R. 38/1999](#), all'interno di una procedura di autorizzazione unica redatta ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'[articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)). Indipendentemente dalla procedura originaria che ha permesso l'inizio dell'attività, in ragione degli obiettivi di semplificazione amministrativa, le variazioni di natura tecnica e/o amministrativa alle predette attività sono attuabili con le procedure e i procedimenti propri, relativi alla natura delle variazioni stesse] ⁽²⁸⁾.

4. [Qualora l'inizio attività o le sue variazioni non derivino da autorizzazione unica i comuni possono attivare la commissione agraria anche per le attività agrituristiche oltre che in sede di verifica dell'inizio attività presentato, anche su istanza del soggetto proponente, in sede di esame preliminare del progetto preordinato alla presentazione dell'inizio attività o sue variazioni medesime] ⁽²⁹⁾.

5. [Presso la Direzione regionale competente in materia di agricoltura a fini conoscitivi, promozionali e di controllo, è istituito, in sezioni distinte, l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali di cui una specificatamente dedicata all'attività agriturbistica così come previsto all'articolo 17. La Direzione regionale cura l'iscrizione all'elenco e l'aggiornamento dei dati] ⁽³⁰⁾.

6. [Gli uffici comunali competenti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per la verifica dell'inizio attività, comunicano alla direzione regionale competente in materia di agricoltura gli elementi necessari per effettuare l'iscrizione del soggetto abilitato nell'elenco o l'aggiornamento dello stesso. I comuni, inoltre, ai fini dell'iscrizione all'elenco, su richiesta della direzione regionale competente in materia di agricoltura inviano alla stessa i pertinenti dati a loro disposizione relativamente alle attività multifunzionali già in esercizio] ⁽³¹⁾.

7. Entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sentito il tavolo della diversificazione agricola di cui all'articolo 11, adotta uno o più regolamenti di attuazione e integrazione della presente disposizione, nei quali sono individuati ⁽³²⁾:

a) le singole attività multifunzionali oltre a quelle di agricoltura sociale, fattorie didattiche, agrisilo e agrinido, pescaturismo e ittiturismo, enoturismo e olioturismo e le attività di gestione diretta con finalità economica degli istituti previsti dalla [legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#) (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche ⁽³³⁾;

b) i requisiti delle singole attività multifunzionali comprensive anche delle modalità di presentazione dell'inizio attività e delle modalità della connessione e della relativa prevalenza;

c) i criteri e le modalità della definizione delle tabelle ore lavoro;

c-bis) le caratteristiche igienico sanitarie ⁽³⁴⁾;

c-ter) il regime dei controlli e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 27-bis, comma 2 ⁽³⁵⁾.

8. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 7 o in caso di singole attività multifunzionali individuate dal regolamento stesso, le attività multifunzionali sono in ogni caso attivabili sulla base della normativa vigente ⁽³⁶⁾.

(19) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 76, lettera d), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(20) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 1), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Le attività multifunzionali devono essere svolte in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali e queste ultime devono essere prevalenti su quelle multifunzionali. Le modalità della connessione e la relativa prevalenza dove non è individuata da specifica normativa è stabilita in base alle ore lavoro individuate da atto della direzione regionale competente in materia agricoltura. In attesa dell'atto di individuazione delle tabelle o in caso di attività non tabellata vigono le condizioni previste all'articolo 2135 del codice civile.».

(21) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 2), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(22) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 2), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(23) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 2), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(24) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 2), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(25) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 30, lettera c), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, quanto previsto dall'art. 22, comma 33, lettera a), della suddetta L.R. n. 1/2020.

(26) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 30, lettera c), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, quanto previsto dall'art. 22, comma 33, lettera a), della suddetta L.R. n. 1/2020.

(27) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 30, lettera c), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(28) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 3), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(29) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 3), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(30) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 3), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(31) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 3), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(32) Alinea così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 4), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(33) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 5), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7 e dall'art. 8, comma 30, lettera d), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(34) Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 6), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(35) Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 6), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(36) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 7), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

Art. 2-ter

Esercizio delle attività ⁽³⁷⁾.

1. [Le attività multifunzionali sono attivate presso gli sportelli unici delle attività agricole comunali comunque denominati o, in assenza di essi, presso l'ufficio tecnico comunale competente. L'esercizio delle attività multifunzionali che configurino un servizio al pubblico, qualora non specificamente disciplinate da altre disposizioni statali e regionali, è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L'esercizio delle attività agricole aziendali è attivato secondo le modalità di cui al capo IV del [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'[articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)) e successive modifiche, anche comprendente la presentazione di un PUA di cui all'[articolo 57 della L.R. 38/1999](#)] ⁽³⁸⁾.

2. [Alle variazioni di natura tecnica e/o amministrativa delle attività esercitate si applicano le disposizioni vigenti relative alla natura delle variazioni stesse] ⁽³⁹⁾.

3. [La Regione promuove ed incentiva la gestione in forma associata degli sportelli unici dell'attività agricola, in particolare per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti] ⁽⁴⁰⁾.

4. [In sede di valutazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2, il comune procede, anche avvalendosi della commissione agraria di cui all'[articolo 57, comma 6, della L.R. 38/1999](#), alla verifica della conformità alla normativa vigente delle attività previste, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

a) possesso dei requisiti giuridici e amministrativi da parte del soggetto richiedente, ivi compresa la titolarità del fascicolo aziendale di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503](#) (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'[articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173](#));

b) sussistenza di uno dei titoli di cui alla [legge 3 maggio 1982, n. 203](#) (Norme sui contratti agrari) e successive modifiche, con riferimento ai terreni e manufatti nei quali sono esercitate le attività;

c) sussistenza del rapporto di connessione e della prevalenza dell'attività agricola tradizionale sulle attività multifunzionali] ⁽⁴¹⁾.

5. Non possono esercitare le attività di cui al presente articolo, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti che:

a) abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche e di cui all'[articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001](#).

6. [Fermo restando quanto previsto al comma 4, i comuni, con riferimento alle attività attivate con procedimento diverso da quello di cui al capo IV del [D.P.R. 160/2010](#), possono attivare la commissione agraria di cui all'[articolo 57 della L.R. 38/1999](#), su istanza del soggetto proponente, ai fini dell'esame preliminare del progetto da allegare alle istanze di cui ai commi 1 e 2] ⁽⁴²⁾.

(37) Articolo inserito dall'[art. 16, comma 1, lettera f\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 89, comma 1, della stessa legge](#)).

(38) Comma abrogato dall'art. 8, comma 30, lettera e), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(39) Comma abrogato dall'art. 8, comma 30, lettera e), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(40) Comma abrogato dall'art. 8, comma 30, lettera e), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(41) Comma abrogato dall'art. 8, comma 30, lettera e), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(42) Comma abrogato dall'art. 8, comma 30, lettera e), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

Art. 2-quater

Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali ⁽⁴³⁾.

1. Ai fini conoscitivi e promozionali, nonché dell'esercizio delle attività di vigilanza e sanzionatorie di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura è istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali, comprensivo delle medesime attività distinte per tipologia, di seguito denominato elenco.

2. Ai fini di cui al comma 1, la direzione regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio atto, i dati, anche in forma di elaborati, oggetto di comunicazione da parte dei comuni, da effettuarsi entro i successivi trenta giorni ⁽⁴⁴⁾.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l'elenco contiene almeno i seguenti dati:

a) anagrafica dell'impresa agricola, comprendente l'eventuale denominazione dell'attività, nonché le sedi legali e operative;

b) riferimenti dei procedimenti amministrativi adottati dal comune e dalla Regione;

c) tipologia e principali caratteristiche dell'attività multifunzionale svolta;

d) la cessazione dell'attività per volontà dell'imprenditore agricolo o in applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27-ter.

4. In fase di prima attuazione, i comuni, su richiesta della direzione regionale competente in materia di agricoltura, comunicano i dati di cui al comma 2 relativamente alle attività multifunzionali già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

(43) Articolo inserito dall'art. 16, comma 1, lettera f), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(44) Comma così modificato dall'art. 8, comma 30, lettera f), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

Art. 3

Definizione e modalità di attuazione della multimprenditorialità ⁽⁴⁵⁾.

1. Sono attività multimprenditoriali le attività integrate e complementari alle attività agricole aziendali, ivi compreso il turismo rurale di cui all'articolo 54 della L.R. 38/1999 ⁽⁴⁶⁾.

1-bis. Il turismo rurale si esercita mediante le seguenti attività:

a) l'ospitalità intesa come ricettività alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta di cui all'articolo 23, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e le strutture ed i servizi ad essi complementari;

b) la ristorazione intesa come somministrazione di pasti e bevande nonché la degustazione di prodotti agricoli;

c) l'attività per il tempo libero intesa come ogni attività ricreativa, culturale, didattica, sportiva nonché escursionistica e ippoturistica finalizzata alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi;

d) la concessione onerosa a soggetti terzi di parcelle da poter coltivare per la produzione orticola di autoconsumo, la produzione di piante ornamentali o di quant'altro sia nella volontà del coltivatore, compatibilmente con le norme di sicurezza e igiene esistenti ⁽⁴⁷⁾.

1-bis. Le attività multimpreditoriali sono esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purché svolte in regime di connessione con l'impresa agricola all'interno dell'azienda agricola secondo le modalità previste dalla [L.R. 38/1999](#) ⁽⁴⁸⁾.

2. Le attività di turismo rurale sono svolte nell'intero ambito regionale in immobili ubicati nelle aree rurali e nei centri urbani con caratteristiche di ruralità, che mantengano le peculiarità dell'edilizia tradizionale della zona ⁽⁴⁹⁾.

3. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture si ispirano alla tradizione e alla cultura rurale della zona e le attività proposte devono in ogni caso essere compatibili con la vocazione di ciascun territorio.

4. Le attività di cui al presente articolo sono esercitate nel rispetto delle disposizioni statali e regionali di riferimento ⁽⁵⁰⁾.

4-bis. Il turismo rurale si attua tramite la redazione di un piano di utilizzazione aziendale come definito dalla [L.R. n. 38/1999](#) ⁽⁵¹⁾.

(45) Rubrica così sostituita dall'art. 16, comma 1, lettera a), punto 1), [L.R. 10 agosto 2016, n. 12](#), a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 16, comma 1, lettera g), numero 1), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Definizione e modalità di attuazione delle attività di turismo rurale.».

(46) Comma dapprima modificato dall'art. 16, comma 1, lettera a), punto 2), [L.R. 10 agosto 2016, n. 12](#), a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera g), numero 2), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi

di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Il turismo rurale è un settore del mercato turistico regionale costituito da molteplici attività finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale, alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'agricoltura locale nonché relative all'ospitalità, alla ristorazione e al tempo libero.».

(47) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera a), punto 3), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(48) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera g), numero 3), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge), non tenendo conto dell'inserimento di un comma, con identica numerazione, disposto dall'art. 16, comma 1, lettera a), punto 3), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*.

(49) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera a), punto 4), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(50) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a), punto 5), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 16, comma 1, lettera g), numero 4), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Le attività di turismo rurale sono esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purché svolte in regime di connessione con una azienda agricola nelle modalità previste dalla *legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38* (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.».

(51) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera a), punto 6), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

Sezione II

Funzioni e compiti amministrativi. Disciplina delle funzioni regionali

Art. 4

Funzioni e compiti amministrativi della Regione.

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l'adozione del piano agrituristico regionale, di cui all'articolo 7;

b) l'adozione dei regolamenti di cui agli articoli 2-bis e 9; ⁽⁵²⁾

c) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e la determinazione del coefficiente correttivo di cui all'articolo 14, comma 3 ⁽⁵³⁾;

d) il tavolo regionale della diversificazione agricola, di cui all'articolo 11 ⁽⁵⁴⁾;

e) la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della presente legge ⁽⁵⁵⁾;

f) la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo e del turismo rurale, di cui agli articoli 12 e 13;

g) l'adozione delle tabelle per il calcolo del tempo-lavoro medio convenzionale di cui all'articolo 2-bis e, di cui all'articolo 14; ⁽⁵⁶⁾

h) la classificazione delle aziende agrituristiche ed il relativo aggiornamento;

i) [l'adozione della mappa della ruralità regionale, di cui all'articolo 28]; ⁽⁵⁷⁾

i-bis) la tenuta dell'elenco dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) ⁽⁵⁸⁾.

(52) Lettera così sostituita dall'art. 17, comma 76, lettera e), punto 1), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) l'adozione del regolamento, di cui all'articolo 9;».

(53) Lettera prima sostituita dall'art. 16, comma 1, lettera b), punto 1), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge) e poi così modificata dall'art. 17, comma 76, lettera e), punto 2), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge). Il testo

precedente era così formulato: «c) l'adozione degli atti di direttiva e l'esercizio dei poteri sostitutivi per le funzioni delegate alle province, di cui all'articolo 10;».

(54) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera h), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(55) Lettera così sostituita dall'art. 16, comma 1, lettera b), punto 2), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «e) la ripartizione tra le province delle risorse finanziarie destinate all'agriturismo ai sensi dell'articolo 8;».

(56) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 76, lettera e), punto 3), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(58) Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 1, lettera b), punto 3), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(57) Lettera abrogata dall'art. 17, comma 76, lettera e), punto 4), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

Art. 5

Funzioni e compiti amministrativi delle province ⁽⁵⁹⁾.

[1. Sono attribuiti alle province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l'adozione dei piani agrituristici provinciali, di cui all'articolo 8;

b) la tenuta dell'elenco provinciale degli operatori del turismo rurale, di cui all'articolo 30.

2. Sono delegati alle province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'articolo 17, la tenuta dell'elenco stesso,

la determinazione del coefficiente correttivo di cui all'articolo 14, comma 3;

b) la concessione dei contributi per l'esercizio delle attività di agriturismo di cui all'articolo 12;

c) la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della presente legge;

d) la tenuta degli elenchi provinciali dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d)].

(59) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera c), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

Art. 6

Funzioni e compiti amministrativi dei comuni.

1. Sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l'inizio attività e le sue variazioni e la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco anche avvalendosi della commissione agraria di cui all'articolo 57 della L.R. 38/1999 ⁽⁶⁰⁾;

b) i periodi di apertura e le tariffe di cui all'articolo 22;

b-bis) la valutazione e l'approvazione dei PUA, richiesto ai fini della presente legge, preordinati alla realizzazione degli edifici per le attività multifunzionali nonché alla rifunzionalizzazione degli edifici destinati alle attività multifunzionali e agrituristiche, redatti in conformità all'articolo 57 della L.R. 38/1999 anche all'interno dei procedimenti di cui al D.P.R. 160/2010. ⁽⁶¹⁾

(60) Lettera così sostituita prima dall'art. 16, comma 1, lettera d), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge) e poi dall'art. 17, comma 76, lettera f), punto 1), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «a) la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 18 e la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 17;».

(61) Lettera aggiunta dall'art. 17, comma 76, lettera f), punto 2), [L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

Art. 7

Programmazione regionale della diversificazione delle attività agricole ⁽⁶²⁾.

1. La programmazione regionale della diversificazione delle attività agricole è individuata, in una specifica sezione, nell'ambito del piano agricolo regionale (PAR) di cui all'[articolo 52 della L.R. 38/1999](#).

(62) Articolo così sostituito dall'[art. 16, comma 1, lettera i\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Piano agrituristico regionale. 1. La Giunta regionale, in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica e territoriale regionale, adotta, sentita la competente commissione consiliare, il piano agrituristico regionale, di seguito denominato piano, con le procedure di cui all'[articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17](#) (Norme sulle procedure della programmazione) e successive modifiche, in quanto compatibili.

2. Il piano, che ha validità triennale, definisce in particolare:

- a) le zone di prevalente interesse agrituristico;
- b) le linee di sviluppo del settore, tenendo conto delle diverse vocazioni territoriali;
- c) le azioni di sostegno all'agriturismo, quali attività di studio, ricerca, sperimentazione e formazione professionale;
- d) gli interventi finanziabili nel periodo di validità del piano nonché le relative procedure di finanziamento;
- e) le risorse finanziarie con riferimento ai bilanci regionali pluriennale e annuale.

3. La Giunta regionale, nella definizione delle azioni di sostegno all'agriturismo di cui al comma 2, lettera c), si avvale anche della

collaborazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 8

Piani agrituristici provinciali ⁽⁶³⁾.

[1. Ciascuna provincia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri indicati nel piano di cui all'articolo 7, adotta annualmente il piano agrituristico provinciale, attuativo delle azioni e degli interventi da realizzare nel proprio ambito territoriale e lo trasmette alla Regione.

2. La Giunta regionale, previa verifica della coerenza e della compatibilità dei piani pervenuti ai sensi del comma 1 con il piano agrituristico regionale, ripartisce tra le province le risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento].

(63) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera e), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

Art. 9

Regolamento regionale delle attività agrituristiche ⁽⁶⁴⁾ ⁽⁶⁵⁾.

1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento di attuazione ed integrazione della presente legge, nel quale sono definiti:

a) i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'agriturismo ⁽⁶⁶⁾;

b) i criteri per la determinazione della capacità ricettiva delle aziende agrituristiche, entro i limiti previsti dall'articolo 14, comma 4, lettera a);

c) i parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali di cui all'articolo 24;

d) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 12 nonché i casi e le modalità per l'apposizione del vincolo

al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi;

e) la disciplina relativa all'attività di macellazione di animali e la preparazione di alimenti da utilizzare per l'attività agrituristica di somministrazione di pasti, nel rispetto della normativa sanitaria vigente;

e-bis) il regime dei controlli ⁽⁶⁷⁾;

f) [i parametri di ospitalità, ristoro e degustazione per le attività di turismo rurale]; ⁽⁶⁸⁾

g) [i criteri e le modalità per l'adozione della mappa della ruralità regionale di cui all'articolo 28]. ⁽⁶⁹⁾

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì determinati il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche nonché i criteri e le modalità per la relativa applicazione.

(64) Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 80, lettera b), n. 1), *L.R. 31 dicembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso art. 3).

(65) Con *Reg. 31 luglio 2007, n. 9* sono state dettate disposizioni attuative ed integrative della presente legge relative all'agriturismo. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo provvedimento con successivo regolamento si provvederà a dettare disposizioni attuative ed integrative relative al turismo rurale. Vedi, anche, il *Reg. reg. 1° dicembre 2017, n. 29*.

(66) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 80, lettera b), n. 2), *L.R. 31 dicembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso art. 3).

(67) Lettera aggiunta dall'art. 22, comma 33, lettera b), *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(68) Lettera abrogata dall'art. 17, comma 76, lettera g), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(69) Lettera abrogata dall'art. 17, comma 76, lettera g), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

Art. 10

Atti di direttiva e poteri sostitutivi ⁽⁷⁰⁾.

[1. Al fine di garantire l'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati alle province, la Giunta regionale adotta atti di direttiva ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche ed esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto nonché dell'articolo 19 della citata legge regionale].

(70) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera e), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

Art. 11

Tavolo regionale della diversificazione agricola ⁽⁷¹⁾ ⁽⁷²⁾.

1. È istituito il tavolo regionale della diversificazione agricola, di seguito denominato tavolo, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura. Sono componenti del tavolo:

a) il dirigente dell'area competente in materia o un suo delegato;

b) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ⁽⁷³⁾.

1-bis. Il tavolo può essere integrato di volta in volta da rappresentanti di altre direzioni regionali o, previa intesa, di altre amministrazioni interessate e dalle associazioni e organizzazioni professionali maggiormente rappresentative in relazione alla tematica trattata ⁽⁷⁴⁾.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività del tavolo ⁽⁷⁵⁾.

3. Il tavolo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della deliberazione di cui al comma 2.

4. Il tavolo esercita una funzione di proposta e di monitoraggio sulle attività di diversificazione agricola, con particolare riferimento a ⁽⁷⁶⁾:

a) programmazione e normativa;

b) formazione e relativi strumenti didattici;

c) [soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica e aziende agrituristiche in attività] ⁽⁷⁷⁾;

d) dati statistici relativi alla consistenza e alle caratteristiche della domanda e dell'offerta dei servizi relativi alla diversificazione agricola ⁽⁷⁸⁾;

e) [presentazione dell'offerta agrituristica] ⁽⁷⁹⁾.

5. I comuni mettono a disposizione del tavolo i dati e le informazioni di cui dispongono al fine di realizzare un flusso informativo continuo ⁽⁸⁰⁾.

(71) Rubrica così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera j), numero 1), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(72) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 3 aprile 2009, n. 222*.

(73) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera j), numero 2), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. È istituito il tavolo regionale dell'agriturismo, di seguito denominato tavolo, presso la struttura regionale competente in materia di agriturismo. Sono componenti del tavolo:

a) il dirigente dell'assessorato regionale competente in materia di agriturismo o suo delegato;

b) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole e agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale.».

(74) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera j), numero 3), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(75) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 18 dicembre 2018, n. 826*.

(76) Alinea così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera j), numero 4), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(77) Lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, lettera j), numero 5), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(78) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera j), numero 6), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(79) Lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, lettera j), numero 7), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(80) Comma così modificato dall'art. 3, comma 80, lettera c), *L.R. 31 dicembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso art. 3).

Art. 12

Finanziamento delle iniziative per investimenti a favore dell'agriturismo e del turismo rurale.

1. La Regione concorre agli investimenti degli imprenditori agricoli, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2-quater che intendono realizzare iniziative a favore dell'agriturismo e del turismo rurale, attraverso la concessione di finanziamenti nei limiti di cui al fondo di rotazione dell'articolo 34 ⁽⁸¹⁾.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 9 sono fissati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti nonché i casi e le modalità per l'apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi.

3. Le iniziative finanziabili ai sensi del comma 1 sono definite annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento e tenendo conto, per le iniziative concernenti l'agriturismo, di quanto previsto dal piano di cui all'articolo 7 ⁽⁸²⁾.

3-bis. L'erogazione dei contributi di cui al comma 3 è disciplinata con specifico regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente ⁽⁸³⁾.

(81) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera f), punto 1), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 16, comma 1, lettera k), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(82) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera f), punto 2), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(83) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera f), punto 3), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

Art. 13

Promozione e sostegno per lo sviluppo delle attività multifunzionali e di turismo rurale ⁽⁸⁴⁾.

1. La Regione, nei limiti dello stanziamento iscritto nel capitolo istituito ai sensi dell'articolo 34, con deliberazione della Giunta regionale, definisce annualmente le iniziative di promozione nonché di sviluppo delle attività multifunzionali, ivi incluse l'agriturismo e l'agricoltura sociale, e del turismo rurale, nel rispetto dei criteri fissati dai commi successivi e tenendo conto, per quanto riguarda l'agriturismo, di quanto previsto dal piano di cui all'articolo 7 ⁽⁸⁵⁾.

2. Le iniziative di cui al comma 1 consistono, in particolare:

a) nella realizzazione e miglioramento di servizi volti allo sviluppo agrituristico;

b) nello studio, nell'allestimento e nella segnaletica di itinerari agrituristici;

c) nell'attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale;

d) nell'attuazione di programmi di certificazione qualitativa delle aziende agrituristiche;

e) nell'organizzazione di manifestazioni di promozione agrituristica e nella partecipazione ad analoghe manifestazioni;

f) nell'attuazione di programmi di coordinamento e commercializzazione dell'offerta agrituristica;

g) nella realizzazione di progetti territoriali finalizzati allo sviluppo dell'agriturismo;

h) nell'attuazione di progetti che sviluppano in maniera integrata con l'attività produttiva agricola e zootecnica l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali per favorire il recupero e l'integrazione sociale di soggetti svantaggiati.

3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di agriturismo e del turismo rurale possono, altresì, essere concessi contributi ai Comuni ed alle Comunità montane fino al 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta per le iniziative di cui al comma 2 ⁽⁸⁶⁾.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono finanziabili esclusivamente qualora coinvolgano almeno cinque aziende agrituristiche.

5. Gli enti di cui al comma 3 possono affidare la gestione dei servizi, delle infrastrutture e degli itinerari agrituristici a soggetti individuati con apposita convenzione, da stipulare prima dell'erogazione del contributo regionale nel rispetto della normativa vigente.

6. Gli enti di cui al comma 3 devono allegare alla domanda di concessione del contributo l'atto dell'organo competente, nel quale si indicano i mezzi finanziari con cui fare fronte alla quota a carico dei rispettivi bilanci.

7. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 può, altresì, prevedere finanziamenti a favore delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale per iniziative di informazione e promozione relative alle attività agrituristiche.

8. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

(84) Rubrica così sostituita dall'art. 16, comma 1, lettera l), numero 1), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi

di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Promozione e sostegno per lo sviluppo delle attività di agriturismo e di turismo rurale.».

(85) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera g), punto 1), [L.R. 10 agosto 2016, n. 12](#), a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 16, comma 1, lettera l), numero 2), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Vedi, anche, la [Delib.G.R. 19 novembre 2019, n. 849](#).

(86) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera g), punto 2), [L.R. 10 agosto 2016, n. 12](#), a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

Capo II

Disciplina delle attività di agriturismo

Sezione I

Criteri per l'esercizio delle attività di agriturismo

Art. 14

Limiti dell'attività di agriturismo.

1. L'attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione con l'attività agricola tradizionale, che rimane prevalente ai sensi dell'articolo 2-bis ⁽⁸⁷⁾.

2. [L'attività agricola tradizionale è considerata principale quando il tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell'attività agricola tradizionale prevale sul tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell'attività di agriturismo. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dal tavolo di cui all'articolo 11, adotta, con criteri uniformi, apposite tabelle, da aggiornare ogni tre anni, per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole tradizionali ed agrituristiche. Per le attività agricole non inserite nelle tabelle suddette, l'imprenditore agricolo allega in sede di presentazione della SCIA o del PUA un quadro esplicativo delle operazioni svolte ed il tempo occorrente allo svolgimento delle stesse] ⁽⁸⁸⁾.

3. Al fine di sostenere l'attività di agriturismo nelle zone montane o svantaggiate nonché nelle aree naturali protette e perseguire gli obiettivi di promozione della qualità e cura dell'ambiente connessi all'esercizio dell'attività di agriturismo, al tempo di lavoro agricolo calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 2-bis si applica un coefficiente correttivo compreso fra 1,5 e 2,5 determinato dalla Regione ⁽⁸⁹⁾.

4. La capacità ricettiva delle aziende agrituristiche è soggetta ai seguenti limiti:

a) per l'alloggio, in relazione anche alla superficie dell'azienda agricola ed alla sua capacità produttiva, secondo i criteri di cui all'articolo 9, non oltre cinquanta posti letto; su espressa richiesta dell'ospite, nelle camere adibite a pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, può essere aggiunto temporaneamente, per la durata del soggiorno, un letto supplementare per i bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari; tali letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite dei posti letto autorizzati;

b) per il campeggio, dodici piazzole per gli agricampeggi, e altri mezzi di soggiorno autonomo riferibili alla categoria dei veicoli ricreazionali come tende glamping, per un massimo di trenta ospiti ⁽⁹⁰⁾;

c) per la somministrazione di pasti e bevande, fino a ottanta pasti giornalieri.

5. È consentito il superamento del limite dei pasti giornalieri di cui al comma 4, lettera c), a condizione che lo stesso sia assentito attraverso le modalità previste per le procedure autorizzative per l'esercizio delle attività. La compensazione al superamento di tale limite deve essere effettuata su base mensile ⁽⁹¹⁾.

6. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i limiti di ricettività di cui al comma 4 si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in un'unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'associazione o della cooperativa.

7. Al fine di contribuire alla conservazione ed alla qualificazione delle attività agricole e delle aziende agricole o agrituristiche della zona, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la

somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), è soggetta ai seguenti limiti di provenienza:

a) prodotti propri in misura non inferiore al 30 per cento ⁽⁹²⁾;

b) prodotti non regionali in misura non superiore al 25 per cento ⁽⁹³⁾;

c) prodotti provenienti da aziende locali e, comunque, ubicate nel territorio regionale per la restante parte.

8. Nelle zone montane o svantaggiate, nei territori compresi in aree naturali protette nazionali e regionali, nonché nei casi in cui le imprese agrituristiche concludano accordi con imprese agricole del territorio regionale per forniture di prodotti e materie prime, la percentuale dei prodotti propri di cui al comma 7, lettera a), è ridotta al 25 per cento ⁽⁹⁴⁾.

9. [Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono essere svolte autonomamente rispetto alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma solo se connesse e complementari con l'attività agricola. Qualora non sussista tale connessione, le stesse attività costituiscono servizi integrativi ed accessori riservati agli ospiti che soggiornano in azienda e non possono dare luogo ad autonomo corrispettivo]. ⁽⁹⁵⁾

10. [Il rapporto di connessione è presunto nel caso di aziende che: ⁽⁹⁶⁾

a) danno ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole;

b) effettuano attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande fino a dieci ospiti] ⁽⁹⁷⁾.

11. Nei casi di cui al comma 10 può essere consentito l'uso della cucina domestica.

(87) Comma dapprima sostituito dall'art. 17, comma 76, lettera h), punto 1), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera m), numero 1), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge) . Il testo precedente era così formulato: «1. L'attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola, che rimane principale.».

(88) Comma dapprima modificato dall'art. 16, comma 1, lettera h), punto 1), [L.R. 10 agosto 2016, n. 12](#), a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge), dall'art. 17, comma 76, lettera h), punto 2), [L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge) e poi abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera m), numero 2), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(89) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera h), punto 2), [L.R. 10 agosto 2016, n. 12](#), a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 16, comma 1, lettera m), numero 3), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(90) Lettera così modificata dall'[art. 22, comma 33, lettera c\)](#), [L.R. 27 febbraio 2020, n. 1](#), a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(91) Comma dapprima sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera m), numero 4), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#) e poi così modificato dall'[art. 8, comma 30, lettera g\)](#), [L.R. 27 febbraio 2020, n. 1](#), a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. È consentito il superamento del limite di ottanta pasti giornalieri di cui al comma 4, lettera c), a condizione che il relativo esubero sia compensato entro centoventi giorni successivi al suo verificarsi.».

(92) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera m), numero 5), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(93) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera m), numero 5), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(94) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera m), numero 6), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «8. Nelle zone montane o svantaggiate e nei territori compresi in aree naturali protette nazionali e regionali la

percentuale dei prodotti propri di cui al comma 7, lettera a), è ridotta al 25 per cento.».

(95) Comma abrogato dall'art. 17, comma 76, lettera h), punto 3), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(96) Alinea così modificato dall'art. 17, comma 76, lettera h), punto 4), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(97) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera m), numero 7), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

Art. 15

Immobili destinati alle attività di agriturismo.

1. Per l'esercizio delle attività di agriturismo sono utilizzati i locali situati nell'abitazione di residenza o domicilio dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonché gli edifici, o parte di essi a destinazione urbanistica rurale, esistenti nel fondo e ricadenti sia in zona agricola sia in aree a vocazione agricola. L'utilizzo di questi ultimi edifici, a fini agrituristici, è consentito soltanto attraverso la presentazione di un PUA ai sensi dell'*articolo 57 della L.R. n. 38/1999*. Analogamente, possono essere utilizzati, sempre solo attraverso la presentazione di un PUA, i seguenti fabbricati ⁽⁹⁸⁾:

a) i locali e gli edifici presenti sul fondo a destinazione urbanistica diversa da quella rurale, senza che ciò comporti cambio di destinazione d'uso dell'edificio;

b) i locali e gli edifici nella disponibilità dell'impresa agricola, ubicati esternamente al fondo, purché la frazione o il nucleo abitativo ove gli stessi si trovano siano compresi nello stesso comune del fondo agricolo o in comuni limitrofi e l'azienda agricola sia priva di edifici o gli stessi siano tutti necessari alla conduzione del fondo. In tal caso i locali e gli edifici devono possedere e conservare caratteristiche di spiccata ruralità ⁽⁹⁹⁾.

1-bis. [Quando l'attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici, i comuni possono comunque autorizzare l'esercizio delle attività di

agriturismo nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, purché la frazione o il nucleo abitato ove la stessa si trova ubicata siano compresi nello stesso comune del fondo o in comuni limitrofi e sia garantita la conservazione di connotati di spiccata ruralità dell'edificio e del luogo] ⁽¹⁰⁰⁾.

2. Quando l'attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici, i comuni possono comunque autorizzare l'esercizio delle attività di agriturismo nell'abitazione di residenza o domicilio dell'imprenditore agricolo, purché la frazione o il nucleo abitato ove la stessa si trova ubicata siano compresi nello stesso comune del fondo o in comuni limitrofi e sia garantita la conservazione di connotati di spiccata ruralità dell'edificio e del luogo ⁽¹⁰¹⁾.

3. I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo, ivi compresi gli edifici insistenti sul fondo destinati a centri informativi dei servizi offerti, mantengono la destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali, secondo quanto previsto dall'[articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che della pianificazione urbanistica.

4. In deroga alle disposizioni per le zone agricole di cui all'[articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38](#) (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, sugli immobili di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli vigenti per i beni ambientali e culturali nonché dei vincoli fissati dalle normative ambientali, sono consentiti, oltre agli altri interventi previsti dal citato articolo 55:

a) interventi, da destinare esclusivamente a servizi igienici, di ampliamento degli edifici esistenti ovvero di costruzione di manufatti edilizi;

b) interventi di costruzione di manufatti edilizi con superficie lorda utile non superiore a trenta metri quadrati da destinare a servizi, a condizione che siano previsti nel piano di utilizzazione aziendale (PUA) approvato dall'organo competente.

5. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive dall'[articolo 5 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236](#) del Ministro dei lavori pubblici, (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e

agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) quando la capacità ricettiva dell'azienda sia superiore a dieci posti letto.

6. È consentita una deroga alla disposizione di cui al comma 5 quando si dimostri l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche, in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici nonché al rispetto delle specifiche caratteristiche architettoniche e paesistico-ambientali. Rimane ferma, laddove possibile, l'adozione di diverse soluzioni agevolative dell'accesso.

(98) Alinea così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera n), numero 1), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(99) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera i), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Per l'esercizio delle attività di agriturismo sono utilizzati i locali situati nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonché gli edifici, o parte di essi, esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.»

(100) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera i), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge) e poi abrogato dall'art. 4, comma 2, *L.R. 20 giugno 2017, n. 6* e relativo allegato B e dall'art. 17, comma 76, lettera i), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge). Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 12 del suddetto art. 4.

(101) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera n), numero 2), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

Art. 16

Norme igienico-sanitarie.

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.

2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente.

4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e limitata quantità delle produzioni al fine della autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.

5. Il regolamento di cui all'articolo 9 disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristica nonché l'attività di macellazione con particolare riferimento a:

a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;

b) caratteristiche dei locali di macellazione;

c) preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;

d) preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.

6. Ai fini della somministrazione degli alimenti sino a quindici posti pasto giornalieri, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo ⁽¹⁰²⁾.

6-bis. L'uso della cucina domestica all'interno dell'abitazione dell'imprenditore agricolo è consentito nelle ipotesi di somministrazione di pasti e bevande fino a dieci posti pasto giornalieri ⁽¹⁰³⁾.

7. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di quindici posti letto è possibile autorizzare l'uso di una cucina per gli ospiti qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.

8. Gli alloggi agrituristiche sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone; gli agriturismi che danno ospitalità in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico-sanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci persone. Gli agriturismi autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ventiquattro mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni di cui al presente comma.

9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo le modalità applicative indicate nel regolamento di cui all'articolo 9.

(102) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera o), numero 1), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. Quando il numero dei posti tavola non è superiore a quindici oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al fine di determinare l'idoneità dei locali utilizzati, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.».

(103) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera o), numero 2), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

Sezione II

Esercizio dell'attività di agriturismo

Art. 17

Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo ⁽¹⁰⁴⁾ ⁽¹⁰⁵⁾.

[1. Presso la direzione regionale competente in materia di agriturismo e turismo rurale, di seguito denominata direzione regionale competente, è istituito l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo. La direzione regionale competente cura l'iscrizione all'elenco e l'aggiornamento dei dati, effettua i controlli di cui all'articolo 19 ⁽¹⁰⁶⁾.

2. La provincia:

a) valuta, nel rispetto della presente legge, l'idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco provinciale, tenendo conto dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell'elenco stesso;

b) provvede alla tenuta dell'elenco provinciale;

c) determina il coefficiente correttivo di cui all'articolo 14, comma 3 ⁽¹⁰⁷⁾.

3. L'iscrizione nell'elenco provinciale è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di agriturismo ⁽¹⁰⁸⁾.

4. Sono esclusi dall'elenco e non possono presentare la SCIA di cui all'articolo 18, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti che ⁽¹⁰⁹⁾:

a) abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) e successive modifiche o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) e successive modifiche e di cui all'[articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59](#) (Norme per la

vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e successive modifiche.

5. I soggetti abilitati all'esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che autocertifichi la sussistenza dei requisiti di idoneità. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la provincia provvede alla cancellazione provvisoria dall'elenco e comunica la propria determinazione all'interessato con l'indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la provincia adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al comune competente].

(104) Rubrica così modificata dall'art. 15, comma 2, lettera j), punto 1), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(105) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera r), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(106) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera j), punto 2), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Presso ciascuna provincia è istituito l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo.».

(107) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera j), punto 3), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(108) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera j), punto 3), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(109) Alinea così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera j), punto 4), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. L'iscrizione nell'elenco provinciale è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:».

Art. 18

Segnalazione certificata di inizio di attività ⁽¹¹⁰⁾.

[1. Le attività agrituristiche sono attivabili mediante la presentazione di una SCIA allo sportello unico dell'attività agricola comunque denominato del comune o, in assenza dello stesso, all'ufficio tecnico comunale competente. Le variazioni di natura tecnica e/o amministrativa alle predette attività sono comunicate con le medesime modalità.

2. La Regione promuove ed incentiva la gestione in forma associata degli sportelli unici dell'attività agricola, in particolare per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

3. In sede di ricevimento della SCIA l'ufficio comunale competente procede, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, anche avvalendosi della Commissione agraria di cui all'*articolo 57 della L.R. n. 38/1999*, alla verifica della conformità delle attività oggetto della comunicazione alla normativa vigente, con particolare riferimento ai seguenti dati:

a) possesso dei requisiti giuridici e amministrativi da parte del soggetto idoneo richiedente comprensivi della titolarità del fascicolo aziendale di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503* (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'*articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*);

b) possesso delle superfici e dei manufatti tramite proprietà o contratto di affitto redatto ai sensi della *legge 3 maggio 1982, n. 203* (Norme sui contratti agrari) e successive modifiche;

c) sussistenza del rapporto di complementarietà tra l'attività agricola e quella agrituristica.

4. Gli uffici comunali competenti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per la verifica della SCIA, comunicano alla direzione regionale gli elementi necessari per effettuare l'iscrizione del soggetto abilitato nell'elenco di cui all'articolo 17 o l'aggiornamento dello stesso.

5. In caso di cessazione dell'attività, il soggetto abilitato ne dà comunicazione scritta entro trenta giorni all'ufficio comunale competente che provvede a trasmettere la comunicazione alla direzione regionale per la cancellazione dall'elenco.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, i soggetti iscritti o in corso di iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo presentano la SCIA secondo le modalità e i criteri di cui al presente articolo. La mancata presentazione della SCIA entro i termini previsti determina la cancellazione dall'elenco].

(110) Articolo dapprima sostituito dall'*art. 16, comma 1, lettera k), L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 37, comma 1, della medesima legge*) e poi abrogato dall'*art. 16, comma 1, lettera r), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 89, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 18. Dichiarazione di inizio di attività.1. Coloro che sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 e che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda la dichiarazione di inizio attività alla quale sono allegati:

a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell'elenco provinciale con l'indicazione:

1) delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agriturismo;

2) della capacità ricettiva;

3) di eventuali periodi di sospensione dell'attività agrituristica nell'arco dell'anno, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20;

4) del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l'azienda agricola;

b) copia del libretto sanitario relativo alle persone impegnate nell'esercizio dell'attività di agriturismo;

c) un'autocertificazione relativa all'idoneità igienico-sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di agriturismo;

d) certificato di iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'articolo 17;

e) atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da un soggetto diverso dal proprietario del fondo.».

2. L'esercizio dell'attività di agriturismo è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda .

3. Il comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall'amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.».

Art. 19

Verifica della permanenza dei requisiti. Sanzioni ⁽¹¹¹⁾.

[1. La direzione regionale competente effettua controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di idoneità di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 17. A tal fine i soggetti iscritti presentano, ogni tre anni, una relazione tecnica per la verifica della permanenza dei requisiti di idoneità all'attività agrituristica, nella quale si evidenzia la sussistenza dei requisiti di idoneità all'esercizio delle attività.

2. In caso di mancata presentazione, entro i termini previsti, della relazione di cui al comma 1, la direzione regionale competente provvede ai sensi dell'*articolo 10-bis della L. 241/1990*. L'eventuale provvedimento di cancellazione dall'elenco è notificato al soggetto interessato e comunicato al comune competente].

(111) Articolo dapprima sostituito dall'*art. 16, comma 1, lettera l), L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 37, comma 1, della medesima legge*) e poi abrogato dall'*art. 16, comma 1, lettera r), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 89, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 19. Autorizzazione. 1. Le disposizioni relative alla

dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 non si applicano ai casi indicati dall'articolo 15, comma 2. In tali fattispecie il soggetto interessato presenta richiesta di autorizzazione al comune ove ha sede l'abitazione, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la domanda si intende accolta.

2. Alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione indicata dall'articolo 18, comma 1.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sospesa e revocata secondo quanto previsto nell'articolo 21.».

Art. 20

Obblighi amministrativi.

1. L'esercizio dell'attività di agriturismo è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) applicare le tariffe indicate ai sensi dell'articolo 22;

b) registrare e comunicare l'arrivo delle persone alloggiate ai sensi della vigente normativa in materia di pubblica sicurezza;

c) esporre in luogo ben visibile i prezzi praticati.

Art. 21

Sospensione e divieto di esercizio dell'attività ⁽¹¹²⁾.

[1. Il comune competente può sospendere l'esercizio dell'attività di agriturismo per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 20.

2. L'esercizio dell'attività è, altresì, sospeso per il tempo necessario a consentire l'adeguamento strutturale e organizzativo previsto dalla normativa igienico-sanitaria o di sicurezza o da altre disposizioni di legge.

3. Il comune adotta motivati provvedimenti di divieto di esercizio dell'attività qualora accerti che l'operatore agriturismo:

a) abbia sospeso l'attività da almeno un anno ⁽¹¹³⁾;

b) abbia perduto i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di agriturismo;

c) sia incorso, durante l'anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 per complessivi sessanta giorni, esclusi quelli relativi all'adeguamento strutturale e organizzativo di cui al comma 2;

d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili interessati.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato dal comune alla Regione al fine dell'aggiornamento dell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche nonché al fine della revoca degli eventuali contributi concessi ovvero del recupero di quelli erogati ⁽¹¹⁴⁾].

(112) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera r), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(113) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera m), punto 1), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(114) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera m), punto 2), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

Art. 22

Periodi di apertura e tariffe.

1. L'attività di agriturismo può essere esercitata tutto l'anno oppure in periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo, previa comunicazione al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda. La somministrazione di cibi e bevande può essere esercitata tutto l'anno a condizione che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 14, commi 7 e 8.

2. Per esigenze legate alla conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di comunicazione al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

3. Ai fini della più razionale integrazione fra l'attività agricola e quella agrituristica, per quest'ultima può anche essere previsto l'obbligo di prenotazione da parte dell'ospite.

4. Entro il 31 ottobre di ogni anno i soggetti che esercitano attività di agriturismo presentano al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Per il calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani riferita a locali adibiti ad attività agrituristiche, i comuni possono applicare la riduzione di un importo non superiore ad un terzo della tariffa unitaria ai sensi della normativa vigente.

Art. 23

Riserva di denominazione. Classificazione ⁽¹¹⁵⁾.

1. L'uso della denominazione "Agriturismo" e di termini da essa derivati nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 2-quater, che esercitano l'attività di agriturismo ⁽¹¹⁶⁾.

2. Al fine di valorizzare l'offerta agrituristica, con il regolamento di cui all'articolo 9 sono determinati:

a) il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche, sulla base del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza;

b) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classifica alle aziende agrituristiche e per il relativo aggiornamento da parte dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL).

(115) Con *Reg. 31 luglio 2007, n. 9* sono state dettate disposizioni attuative ed integrative della presente legge relative all'agriturismo.

(116) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 1, lettera n), L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 37, comma 1, della medesima legge*) e dall'*art. 16,*

comma 1, lettera p), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

Art. 24

Vendita e promozione dei prodotti.

1. Al fine di rendere più efficace la funzione dell'agriturismo a sostegno dell'agricoltura, di incentivare le produzioni tipiche regionali, di favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole, la Regione incentiva la vendita diretta da parte delle aziende agrituristiche dei prodotti propri nonché dei prodotti tipici locali, con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti.

2. Per promuovere il turismo del territorio, è consentita, altresì, la vendita dei prodotti tipici dell'artigianato locale.

3. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività didattiche, culturali, tradizionali e ricreative, riferite al mondo rurale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la durata complessiva degli eventi non può essere superiore a trenta giorni per anno solare;

b) nel corso degli eventi la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto può essere rivolta a tutti i partecipanti e deve essere costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali secondo i parametri indicati nel regolamento di attuazione;

c) gli impianti e i locali utilizzati nel corso degli eventi devono avere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

4. Alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla *L. n. 59/1963* e dal *D.Lgs. n. 228/2001*.

Art. 25

Revoca dei contributi.

1. I soggetti beneficiari dei contributi pubblici di cui alla presente legge decadono dai benefici qualora:

a) perdano i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività agrituristiche;

b) l'iniziativa finanziata non venga realizzata secondo il progetto approvato e nei tempi indicati dal provvedimento di concessione, fatte salve le varianti e le proroghe eventualmente autorizzate, per giustificate e motivate ragioni;

c) si accertino sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa;

d) venga mutata la destinazione dell'immobile interessato prima della scadenza del vincolo di destinazione espressamente previsto;

e) l'attività di agriturismo non venga iniziata entro un anno dalla data del verbale di accertamento finale dell'intervento ammesso a contributo.

2. In caso di decadenza dai benefici, i contributi concessi vengono revocati e sono recuperate le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese di recupero.

Art. 26

Vigilanza ⁽¹¹⁷⁾.

[1. La vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge è esercitata dalle province].

(117) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera o), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

Art. 27

Sanzioni ⁽¹¹⁸⁾.

[1. Per la violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 1, si applica la sanzione amministrativa secondo le seguenti modalità:

a) euro 1.000,00, per la prima violazione;

b) fino a euro 3.000,00 per le successive violazioni.

2. Per l'esercizio dell'attività di agriturismo effettuato in assenza della SCIA di cui all'articolo 18, si applica la sanzione della chiusura dell'esercizio da disporsi con provvedimento del comune competente ⁽¹¹⁹⁾.

3. La direzione regionale competente provvede all'accertamento e alla contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie che sono applicate dai comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi dell'*articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30* (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche, in qualità di autorità amministrativa competente ai sensi dell'*articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ⁽¹²⁰⁾].

(118) Articolo abrogato dall'*art. 16, comma 1, lettera r), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 89, comma 1, della stessa legge*).

(119) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 1, lettera p), punto 1), L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 37, comma 1, della medesima legge*).

(120) Comma così sostituito dall'*art. 16, comma 1, lettera p), punto 1), L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 37, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio, ai sensi degli *articoli 181 e 182 della L.R. n. 14/1999*.».

Capo II-bis ⁽¹²¹⁾

Disposizioni in materia di vigilanza e sanzioni

Art. 27-bis

Vigilanza ⁽¹²²⁾.

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal comune e dalla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Il regime dei controlli sulle attività multifunzionali, nonché le procedure per l'irrogazione delle sanzioni, sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 2-bis, comma 7, lettera c-ter) ⁽¹²³⁾.

3. Il regolamento di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, le modalità per la verifica dei seguenti elementi:

a) presenza delle condizioni per l'esercizio delle attività previste dalla normativa vigente ⁽¹²⁴⁾;

b) permanenza dei requisiti giuridico-amministrativi dell'impresa agricola;

c) permanenza dei requisiti di connessione e prevalenza;

d) condizioni previste all'articolo 2-ter, comma 5;

e) per le attività agrituristiche, rispetto dei limiti di cui all'articolo 14;

f) utilizzo di strutture diverse da quelle autorizzate per l'esercizio delle attività secondo la normativa vigente ⁽¹²⁵⁾;

g) per le attività agrituristiche, rispetto del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 12.

4. Sulla base del regolamento di cui al comma 2, la direzione regionale competente in materia di agricoltura adotta un piano dei controlli, che deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

5. I provvedimenti di sospensione e di divieto all'esercizio dell'attività, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 27-ter, sono disposte dal comune competente per territorio.

6. Il provvedimento di divieto di esercizio dell'attività da parte dell'amministrazione comunale competente per territorio determina la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 2-quater, comma 1.

7. Ai fini del presente capo, per comune competente per territorio si intende il comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

8. Presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura sono istituiti, con successivo provvedimento, i registri delle sospensioni e chiusura attività, nonché delle sanzioni pecuniarie elevate.

9. La Regione ed i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente i dati e le informazioni circa le rispettive attività svolte ed a comunicarle, ove previsto, alle autorità di pubblica sicurezza.

(121) Capo aggiunto dall'*art. 16, comma 1, lettera q), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 89, comma 1, della stessa legge*).

(122) Articolo aggiunto dall'*art. 16, comma 1, lettera q), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 89, comma 1, della stessa legge*).

(123) Vedi, anche, l'*art. 16, comma 2, L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*.

(124) Lettera così sostituita dall'*art. 8, comma 30, lettera h), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «a) presenza delle condizioni di cui all'articolo 2-ter, commi 1 e 2;».

(125) Lettera così sostituita dall'*art. 8, comma 30, lettera i), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «f) utilizzo di strutture diverse da quelle previste dalle condizioni di cui all'articolo 2-ter, commi 1 e 2;».

Art. 27-ter *Sanzioni* ⁽¹²⁶⁾.

1. Il comune competente per territorio può sospendere l'esercizio dell'attività per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 20. L'esercizio dell'attività è, altresì, sospeso per il tempo necessario a consentire l'adeguamento strutturale e organizzativo previsto dalla normativa igienico-sanitaria o di sicurezza o da altre disposizioni di legge.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il provvedimento di divieto di esercizio dell'attività è disposto dal comune competente per territorio nei seguenti casi:

a) violazione delle condizioni per l'esercizio delle attività previste dalla normativa vigente ⁽¹²⁷⁾;

b) assenza dei requisiti giuridico-amministrativi dell'impresa agricola;

c) assenza dei requisiti di connessione e prevalenza;

d) violazione delle condizioni previste all'articolo 2-ter, comma 5;

e) per le attività agrituristiche, mancato rispetto dei limiti di cui all'articolo 14;

f) utilizzo di strutture diverse da quelle autorizzate per l'esercizio delle attività secondo la normativa vigente ⁽¹²⁸⁾;

g) per le attività agrituristiche, mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 12.

3. L'esercizio dell'attività non può essere intrapreso prima che siano decorsi tre mesi dal provvedimento di divieto.

4. Il mancato rispetto dei limiti di cui all'articolo 14, comma 7, comporta una sanzione da euro 2.000 a euro 10.000. Qualora venga accertata tale infrazione per due volte nel corso di un biennio, è disposto il divieto di esercizio dell'attività e la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 2-quater.

5. Chiunque utilizzi le denominazioni di cui all'articolo 23 non avendone titolo, ovvero utilizzi denominazioni suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti ovvero violi i criteri di classificazione di cui al regolamento di cui all'articolo 9, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

6. L'imprenditore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00 nei seguenti casi:

a) esposizione o applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati al comune;

b) omessa o incompleta comunicazione delle tariffe di cui all'articolo 22, comma 4;

c) omessa esposizione ovvero errata o incompleta compilazione di quanto previsto all'articolo 20, comma 1, lettera c).

7. È applicata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 500 nei casi di:

a) attribuzione alla propria attività, con scritti, stampati ovvero pubblicazioni con qualsiasi altro mezzo, di un'attrezzatura non conforme a quella esistente;

b) mancata esposizione al pubblico di copia dell'inizio attività, ovvero della SCIA presentata;

c) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.

8. Nel caso in cui sia commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5, 6 e 7 sono raddoppiate ed è altresì disposta la sospensione dell'attività da tre a quindici giorni.

9. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla *legge regionale 5 luglio 1994, n. 30* (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

(126) Articolo aggiunto dall'*art. 16, comma 1, lettera q), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 89, comma 1, della stessa legge*).

(127) Lettera così sostituita dall'*art. 8, comma 30, lettera l), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «a) violazione delle condizioni di cui all'articolo 2-ter, commi 1 e 2;».

(128) Lettera così sostituita dall'*art. 8, comma 30, lettera m), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «f) utilizzo di strutture diverse da quelle previste dalle condizioni di cui all'articolo 2-ter, commi 1 e 2 ;»

Capo III

Disciplina delle attività di turismo rurale ⁽¹²⁹⁾

Art. 28

Mappa della ruralità regionale ^{(130) (131)}.

[1. La Giunta regionale adotta la mappa della ruralità regionale, in base ai criteri e secondo le modalità stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 9].

(129) Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 28 a 30), è stato abrogato dall'*art. 3, comma 80, lettera d), L.R. 31 dicembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso art. 3).

(130) Articolo abrogato dall'*art. 16, comma 1, lettera q), L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(131) Il Capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 28 a 30, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 3, comma 80, lettera d), L.R. 31 dicembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso art. 3).

Art. 29

Attività del turismo rurale ⁽¹³²⁾.

[1. Sono attività del turismo rurale:

a) le imprese agricole che trasformano immobili e strutture non più necessarie alla conduzione dell'attività agricola per offrire ospitalità, ristorazione e degustazione di piatti tipici della zona utilizzando materie prime ottenute dall'azienda o provenienti dalle produzioni regionali di riferimento;

b) le imprese agricole che trasformano immobili o attrezzano spazi aperti per gestire attività di tempo libero e di servizio nonché per favorire la conoscenza delle varie operazioni agricole e la divulgazione delle tradizioni rurali ⁽¹³³⁾.

2. Le attività di cui all'articolo 3 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 9 ⁽¹³⁴⁾].

(132) Il Capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 28 a 30, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato

dall'art. 3, comma 80, lettera d), L.R. 31 dicembre 2016, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso art. 3).

(133) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera r), punto 1), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(134) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera r), punto 2), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

Art. 30

Elenco provinciale ⁽¹³⁵⁾ ⁽¹³⁶⁾.

[1. Coloro che esercitano attività di turismo rurale sono iscritti, a domanda, in un apposito elenco istituito presso ciascuna amministrazione provinciale ai fini della concessione di contributi].

(135) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera s), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(136) Il Capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 28 a 30, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 3, comma 80, lettera d), L.R. 31 dicembre 2016, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso art. 3).

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 31

Disposizioni transitorie.

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 9, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella Delib.G.R. 4 agosto 1998, n. 3992 (Definizione dei valori medi di impiego per le attività agricole e agrituristiche nel quinquennio 1998/2002) e nella *Delib.C.R. 1° dicembre 1999, n. 597* (Legge

regionale n. 36/1997, articolo 5, norme in materia di agriturismo. Linee di indirizzo e coordinamento. Norme igienico-sanitarie in materia di agriturismo).

2. Le province subentrano nelle funzioni delle commissioni provinciali di cui all'*articolo 7 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 36* (Norme in materia di agriturismo) relativamente ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi alla stessa data di insediamento. Tali procedimenti sono definiti nel rispetto delle procedure previste dall'*articolo 7 della L.R. n. 36/1997*.

3. Le aziende agricole che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte nell'elenco provinciale di cui all'*articolo 7 della L.R. n. 36/1997* sono iscritte di diritto nei nuovi elenchi previsti dall'articolo 17. Sono fatte salve, altresì, le autorizzazioni rilasciate ai sensi della *L.R. n. 36/1997* purché, in caso di difformità rispetto alle prescrizioni della presente legge, si provveda all'adeguamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso inutilmente tale termine si provvede alla cancellazione dall'elenco provinciale di cui all'articolo 17.

4. Fino alla data di operatività del piano agrituristico regionale di cui all'articolo 7 e dei piani agrituristici provinciali di cui all'articolo 8, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel piano regionale agrituristico approvato con Delib.C.R. 11 dicembre 1999, n. 593 e nei piani operativi provinciali eventualmente adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche.

1. Al comma 1 dell'*articolo 35 della L.R. n. 14/1999*, dopo la lettera u-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"u-ter) in materia di agriturismo:

- 1) il tavolo regionale dell'agriturismo;
- 2) la ripartizione tra le province delle risorse finanziarie destinate all'agriturismo;

3) l'adozione delle tabelle per il calcolo del tempo lavoro convenzionale;

4) la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo;

5) la classificazione delle aziende agrituristiche ed il relativo aggiornamento;

u-quater) in materia di turismo rurale:

1) la concessione di contributi per le attività di turismo rurale;

2) l'adozione della mappa della ruralità regionale".

2. La lettera f) del comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 14/1999* è sostituita dalla seguente:

"f) in materia di agriturismo:

1) la valutazione di idoneità dei richiedenti l'iscrizione nell'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, la tenuta dell'elenco stesso, la determinazione del coefficiente correttivo da applicare al calcolo del tempo di lavoro agricolo;

2) la concessione dei contributi per l'esercizio delle attività di agriturismo;

3) la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della normativa vigente;

4) la tenuta degli elenchi degli immobili sottoposti a vincolo;".

3. [Dopo la lettera f) del comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 14/1999* è inserita la seguente:

"f-bis) in materia di turismo rurale la tenuta dell'elenco provinciale degli esercenti attività di turismo rurale nonché dell'elenco dei beni sottoposti a vincolo."] ⁽¹³⁷⁾.

4. Il comma 1 dell'*articolo 37 della L.R. n. 14/1999* è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3 e nell'articolo 39, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto

previsto nel comma 1 dello stesso articolo 5, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) la vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, nonché la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio;

b) in materia di agriturismo, la dichiarazione di inizio attività e le altre forme particolari di autorizzazione all'esercizio delle attività nonché la definizione dei periodi di apertura e delle tariffe."

5. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'*articolo 75 della L.R. n. 14/1999*, è aggiunta, in fine, la seguente:

"n-bis) la concessione di contributi per l'esercizio di attività nel campo del turismo rurale nonché l'adozione della mappa della ruralità regionale."

6. Dopo la lettera c-bis) del comma 1 dell'*articolo 76 della L.R. n. 14/1999*, è aggiunta, in fine, la seguente:

"c-ter) la tenuta dell'elenco provinciale degli esercenti attività di turismo rurale."

(137) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 2, L.R. 20 giugno 2017, n. 6* e relativo allegato B. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 12 del suddetto art. 4.

Art. 33

Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL" e successive modifiche.

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'*articolo 2 della L.R. n. 2/1995* è aggiunta la seguente:

"d-bis) provvede all'attribuzione della classifica alle aziende agrituristiche ed al relativo aggiornamento."

Art. 34

Disposizioni finanziarie.

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 12 è stanziata la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 a valere sul fondo di rotazione di cui all'elenco 4 della [legge regionale 28 aprile 2006, n. 5](#) (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2006).

2. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 viene istituito un capitolo denominato "Attività concernenti l'agriturismo ed il turismo rurale e iniziative per la loro promozione e valorizzazione" con lo stanziamento di 100 mila euro a valere sulle risorse dell'UPB B11. Per i successivi anni si provvede con la legge di bilancio.

Art. 35

Abrogazione.

1. La [legge regionale 10 novembre 1997, n. 36](#) (Norme in materia di agriturismo) è abrogata. Tale abrogazione, limitatamente all'articolo 7, decorre dalla data di subentro delle province nelle funzioni delle commissioni provinciali ai sensi dell'articolo 17 della presente legge e, con riferimento alle procedure di cui all'articolo 31, comma 2, dalla definizione dei procedimenti ivi indicati.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.